



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
PARCO REGIONALE
DELLA VALLE
DEL
LAMBRO

Statuto adeguato alla L.R. 12/2011

**TESTO DI STATUTO ADEGUATO
ALLA L.R. 12/2011 APPROVATO
DALLA GIUNTA REGIONALE CON
DELIBERAZIONE N.IX/2658 DEL 14.12.2011 E
PUBBLICATO SUL BURL N. 51 DEL 23.12.2011**

INDICE

TITOLO I - GENERALITA'

Art.1 – Trasformazione del Consorzio di Gestione in Ente di Diritto pubblico

Art.2 - Territorio

Art.3 - Finalità e funzioni

Art.4 - Sede

Art.5 - Durata

Art.6 - Adesione e recesso

Art.7 - Quote di partecipazione

TITOLO II - ORGANI

Art.8 - Organi

Art.9 - Comunità del Parco

Art.10 - Convocazione della Comunità

Art.11 - Adunanze e deliberazioni della Comunità

Art.12 - Attribuzioni e competenze della Comunità

Art.13 - Consiglio di Gestione: composizione e durata

Art.14 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione

Art.15 - Attribuzioni e competenze del Consiglio di Gestione

Art.16 - Attribuzioni del Presidente

Art.17 - Cessazione e decadenza dei consiglieri

Art.18 – Revisore dei Conti

TITOLO III - ORGANI AUSILIARI

Art.19 - Commissioni consultive

Art.20 - Comitato tecnico-scientifico

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE

Art.21 - Dotazione Organica

Art.22 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art.23 - Il Direttore

Art.24 - Il Segretario

TITOLO V – FINANZA E CONTABILITA'

Art.25 - Mezzi finanziari ed equilibrio della gestione

Art.26 - Riparto delle spese

Art.27 - Servizi di cassa e tesoreria

TITOLO VI - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art.28 - Trasparenza

Art.29 - Albo delle Pubblicazioni

Art.30 - Accesso

Art.31 – Partecipazione

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.32 – Disposizioni Transitorie

Art.33 – Disposizione finale

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 – TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO DI GESTIONE IN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Il Consorzio Parco Valle del Lambro, istituito con legge regionale 16 settembre 1983, n. 82, ampliato con legge regionale 19.01.1996, n.1, è trasformato in Ente di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti della L.R. 4/08/2011, n. 12 .

L'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Regionale della Valle del Lambro, nel prosieguo del presente statuto individuato come Ente Parco, è composto dalle Province di Como, di Lecco e Monza e Brianza e dai Comuni di Alserio, Albavilla, Albate, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Besana B.za, Biassono, Bosisio Parini, Briosco, Carate B.za, Casatenovo, Cesana B.za, Correzzana, Costamashaga, Eupilio, Erba, Giussano, Inverigo, Lambrugo, Lesmo, Lurago d'Erba, Macherio, Merone, Monguzzo, Monza, Nibionno, Pusiano, Rogeno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio, Verano B.za, Villasanta. Lo Statuto dell'Ente Parco si ispira ai principi di efficienza, partecipazione e trasparenza enunciati sia dalla legislazione nazionale che regionale.

Art. 2 – TERRITORIO

Il Parco Regionale della Valle del Lambro è costituito dal territorio dei Comuni di cui all'art. 1, compreso nell'area perimetrata e vincolata a parco dal piano territoriale di coordinamento.

Art. 3 - FINALITA' E FUNZIONI

L'Ente Parco ha lo scopo di progettare, realizzare e gestire il Parco della Valle del Lambro, individuato e classificato dalla L.R. 8/11/1996, n. 32, come parco fluviale e di cintura metropolitana.

In particolare l'Ente Parco:

- a) elabora ed adotta la proposta di piano territoriale di coordinamento del parco;
- b) esprime parere agli Organi della Regione e degli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco, nei casi previsti dalla legge, ovvero a loro richiesta;
- c) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco;
- d) propone alla Regione gli interventi finanziari occorrenti;
- e) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- f) attua gli interventi previsti nei piani;
- g) provvede alla gestione del parco, alla manutenzione ed all'esercizio, sia in via diretta che in via indiretta, delle aree del parco;
- h) esercita la vigilanza nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali;
- i) può attivare, nel rigoroso rispetto delle finalità e funzioni sopra elencate, iniziative di tipo economico, compatibili con le finalità del Parco, anche con l'obiettivo di assicurarsi quote di autofinanziamento;
- l) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge;
- m) partecipa a Società per Azioni.

Art. 4 - SEDE

l'Ente Parco ha sede legale nel Comune di Triuggio (MB).

Con provvedimento del Consiglio di Gestione si possono costituire sedi e uffici decentrati.

Art. 5 - DURATA

La durata dell'Ente Parco è stabilita fino al 20/02/2038, anno in cui verrà a scadenza l'originaria durata di 40 anni prevista per il Consorzio a decorrere dal 20/02/1998, data di approvazione dello Statuto Consortile da parte della Regione Lombardia.

Il termine potrà essere prorogato alla sua scadenza, semprechè permanga in vigore la legge istitutiva.

Art. 6 - ADESIONE E RECESSO

L'adesione e il recesso di nuovi Enti sono disciplinati dalla Legge Regionale. Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dalla Comunità del Parco, e dai Consigli Provinciali e Comunali degli Enti che compongono l'Ente Parco, anche ai fini della rideterminazione delle quote di partecipazione stabilite dall'articolo 7.

Art. 7 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le Province ed i Comuni che compongono l'Ente Parco partecipano alle spese di gestione ed assumono decisioni in seno alla Comunità del Parco sulla base delle quote obbligatorie di partecipazione così come determinate nel presente statuto.

Le quote obbligatorie di partecipazione sono così determinate:

a) Per le Province 300/1000 così suddivisi:

- 50/1000 Provincia di Como;
- 25/1000 Provincia di Lecco;
- 225/1000 Provincia di Monza e Brianza;

b) Per i Comuni 700/1000 da suddividersi per 200/1000 in rapporto alla popolazione residente di ciascuno all'ultimo censimento e per 500/1000 in rapporto alla superficie del proprio territorio inserito nel perimetro del Parco.

La quota millesimale arrotondata assegnata nel rispetto dei suddetti criteri per ciascun Comune è la seguente:

- Comune di Alserio	4
- Comune di Albavilla	9
- Comune di Albiate	7
- Comune di Anzano del Parco	11
- Comune di Arcore	14
- Comune di Arosio	4
- Comune di Besana B.za	49
- Comune di Biassono	21
- Comune di Bosisio Parini	13
- Comune di Briosco	38
- Comune di Carate B.za	34
- Comune di Casatenovo	14
- Comune di Cesana B.za	3
- Comune di Correzzana	5
- Comune di Costamasnaga	22
- Comune di Eupilio	6
- Comune di Erba	37
- Comune di Giussano	27

- Comune di Inverigo	31
- Comune di Lambrugo	16
- Comune di Lesmo	15
- Comune di Lurago d'Erba	16
- Comune di Macherio	7
- Comune di Merone	18
- Comune di Monguzzo	29
- Comune di Monza	127
- Comune di Nibionno	8
- Comune di Pusiano	4
- Comune di Rogeno	16
- Comune di Sovico	7
- Comune di Triuggio	49
- Comune di Vedano al Lambro	7
- Comune di Veduggio	12
- Comune di Verano B.za	9
- Comune di Villasanta	11

TITOLO II - ORGANI

Art. 8 - ORGANI

Sono Organi dell'Ente Parco:

- La Comunità del Parco, nel prosieguo del presente statuto individuata come Comunità;
- Il Consiglio di Gestione, nel prosieguo del presente statuto individuato come Consiglio;
- il Presidente;
- Il Revisore dei conti.

Art. 9 – COMUNITA' DEL PARCO

1. La Comunità è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché Consigliere o Assessore.

2. I componenti della Comunità esprimono un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i Comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel Parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri Enti è commisurata alla sola contribuzione fissa.

3. Partecipano ai lavori della Comunità, con diritto di parola, un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste, un rappresentante delle Associazioni Agricole o Produttive, un rappresentante delle Associazioni Venatorie e Piscatorie, un rappresentante delle Associazioni di Promozione del Territorio e un rappresentante dei Fornitori di Servizi Turistici presenti all'interno del Parco. A tal fine il Parco provvederà, con apposito regolamento, ad istituire un Albo delle associazioni più significative del territorio che abbiano sede nei Comuni del Parco, all'interno del

quale verranno individuati i rappresentanti che parteciperanno alla Comunità del Parco.

Sono componenti di diritto, con voto consultivo, i Presidenti dell'ALSI – Alto Lambro Servizi Idrici spa, di Monza e dell'ASIL – Azienda Servizi Integrati Lambro spa, di Merone, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 82 del 16.09.1983.

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

Le convocazioni della Comunità avvengono, nelle forme di legge, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata recante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da recapitare alla sede legale degli Enti che compongono l'Ente Parco.

Nei casi d'urgenza, la Comunità può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante posta elettronica certificata, telegramma, telefax, fonogramma, recante in sintesi gli argomenti da trattare.

la Comunità si raduna ordinariamente due volte l'anno.

Può essere convocata in via straordinaria per determinazione del Presidente, o su richiesta scritta motivata di rappresentanti di Enti che siano detentori di almeno il 20% delle quote di partecipazione dell'Ente Parco.

Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria dell'Ente Parco a disposizione dei componenti della Comunità.

Il Regolamento disciplina in dettaglio convocazione, adunanze e deliberazioni.

Art. 11 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

DELLA COMUNITA' DEL PARCO

la Comunità è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle quote di partecipazione.

Le adunanze della Comunità sono verbalizzate dal Direttore.

Art. 12 - ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

DELLA COMUNITA' DEL PARCO

la Comunità è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell'attività dell'Ente Parco.

Ad essa compete il potere deliberativo sui seguenti atti fondamentali:

- a) l'elezione, con separata votazione, del Presidente del Parco e del Consiglio di Gestione;
- b) la revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Gestione;
- c) l'elezione del Revisore dei Conti;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
- e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;
- f) l'adozione delle modifiche allo statuto;
- g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
- i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;
- l) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- m) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
- n) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare alla determinazione della dotazione organica dell'Ente;

o) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Le deliberazioni di cui alle lettere a, b, d, f, g, devono essere assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e degli Enti che compongono l'Ente Parco.

Ai membri della Comunità del Parco spetta esclusivamente il rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

Art. 13 - CONSIGLIO DI GESTIONE:

COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA

Il Consiglio di Gestione è nominato dalla Comunità nella prima adunanza ovvero entro sessanta giorni dalla sua cessazione per qualsiasi causa.

La Comunità del Parco, nella elezione del Consiglio, deve tenere conto delle pari opportunità, in conformità alla normativa vigente.

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale, tra amministratori esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco.

La nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio avviene a scrutinio palese su lista presentata con documento sottoscritto da almeno il 40% degli Enti rappresentanti le tre Province per un minimo del 40% di quote di partecipazione.

L'elezione è validamente effettuata solo se sono rispettate le clausole dei precedenti commi.

Per i membri del Consiglio si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Non possono essere eletti componenti del Consiglio i membri della Comunità.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio la Comunità provvede alla sostituzione nella sua prima successiva seduta. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

Al Presidente e ai membri del Consiglio spetta un'indennità di carica, determinata dal Consiglio medesimo, entro i limiti massimi stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 14 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

DEL CONSIGLIO: DI GESTIONE

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, e si raduna di norma nella sede dell'Ente Parco.

Può essere convocato su richiesta scritta e motivata di 1/3 dei suoi membri.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il regolamento disciplina in dettaglio convocazione, adunanze e deliberazioni.

Art. 15 - ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO

DI GESTIONE

Il Consiglio compie tutti gli atti di gestione per il conseguimento dei fini statuari dell'Ente che non siano riservati alla Comunità, al Presidente, al Direttore ed ai dirigenti o funzionari.

Compete al Consiglio, in particolare:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
- b) la determinazione della dotazione organica dell'ente;
- c) l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- e) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali.

Art.16 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dalla Comunità al di fuori della stessa fra i residenti nel territorio dei Comuni che compongono l'Ente Parco. Deve avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, nonché adeguata competenza tecnico-amministrativa.

In particolare competono al Presidente le seguenti attribuzioni:

- a. Rappresenta legalmente l'Ente Parco;
- b. Convoca, stabilisce l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori della Comunità;
- c. Convoca, stabilisce l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori del Consiglio;
- d. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni della Comunità e del Consiglio;
- e. conferisce, sentito il Consiglio, l'incarico al Direttore;
- f. conferisce, sentito il Consiglio, gli incarichi di Responsabile delle Aree in posizione organizzativa ai funzionari dell'Ente;
- g. conferisce, sentito il Consiglio, gli incarichi di Responsabile di Servizio ai funzionari dell'Ente;
- h. cura insieme al Direttore le relazioni esterne e controlla la trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.
- i. promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendo i provvedimenti al Consiglio per la ratifica;
- l. firma la corrispondenza avocata alla sua competenza;
- m. provvede alla consultazione degli Enti che compongono l'Ente Parco e delle formazioni sociali;

- n. esercita quelle altre funzioni che gli siano conferite dai regolamenti e da deliberazioni della Comunità o del Consiglio che non siano di competenza di altri Organi dell'Ente Parco.

Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio il Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica cinque anni.

Art. 17 - CESSAZIONE E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

Il Presidente ed i Consiglieri cessano per dimissioni volontarie, morte, revoca o decadenza per sopravvenuta causa di ineleggibilità o incompatibilità.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri possono essere singolarmente o insieme revocati dalla Comunità con deliberazione motivata assunta a maggioranza assoluta di voti, su proposta di almeno 2/3 delle quote di partecipazione. La deliberazione di revoca dell'intero Consiglio è inefficace se nella stessa seduta non venga eletto il nuovo Consiglio.

Art. 18 - REVISORE DEI CONTI

Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente Parco è esercitato dal Revisore dei Conti nominato dalla Comunità.

Il Revisore esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Il Revisore dura in carica cinque anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta. Al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza del Revisore, la sua attività è disciplinata esclusivamente dalla legge e da apposito regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e consultare il Direttore e i Funzionari, nonché i rappresentanti dei Comuni e delle Province e presentare relazioni e documenti agli Organi dell'Ente Parco.

Il Revisore può assistere alle sedute della Comunità e del Consiglio.

Al Revisore spetta un'indennità di funzione, determinata dal Consiglio, entro i limiti massimi stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale.

TITOLO III - ORGANI AUSILIARI

Art. 19 - COMMISSIONI CONSULTIVE

Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto dell'Ente Parco, la Comunità ed il Consiglio possono costituire Commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle Commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 20 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico può essere istituito dal Consiglio nel numero massimo di cinque componenti nominati dalla Comunità.

La deliberazione della Comunità determina la durata in carica del Comitato tecnico-scientifico, che non può essere superiore ad un triennio.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE

Art. 21 - DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica dell'Ente Parco è determinata dal Consiglio, su parere obbligatorio e preliminare della Comunità.

La dotazione organica, nel rispetto della normativa vigente, è sottoposta a periodiche verifiche ed aggiornamenti, commisurati al bilancio dell'Ente ed agli obiettivi di sviluppo e di investimento.

La dotazione organica, articolata per uffici e servizi, viene annualmente riportata nell'apposita tabella numerica allegata al Bilancio di Previsione.

Art. 22 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L'organizzazione del lavoro, nonché le funzioni – attribuzioni del personale dell'Ente Parco sono disciplinate dal Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi.

Il Presidente conferisce, sentito il Consiglio, gli incarichi di Responsabile di Servizio ai funzionari dell'Ente.

Il Presidente in relazione a particolari esigenze può, altresì, conferire, sentito il Consiglio, incarichi di Responsabile delle Aree in posizione organizzativa ai funzionari dell'Ente mediante forme contrattuali a termine previste dalla normativa vigente.

Art. 23 - IL DIRETTORE

Il Direttore dell'Ente Parco è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio.

Il Direttore deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei Direttori di Parco istituito dalla Giunta Regionale.

L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile.

In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore.

Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

Quando l'incarico di Direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'Ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.

Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a

termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

In particolare competono al Direttore le seguenti attribuzioni:

- a) dirige il parco;
- b) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'ente;
- c) assiste ai lavori della comunità e del consiglio in qualità di segretario;
- d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore / Segretario, le relative funzioni sono conferite con provvedimento del Presidente a funzionari con incarichi di Responsabile in Area Posizione Organizzativa.

Art. 24- IL SEGRETARIO

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore.

In tale veste, il Direttore provvede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:

- a) partecipa alle riunioni della Comunità e del Consiglio e ne redige e sottoscrive i verbali;
- b) cura l'istruttoria delle proposte di deliberazione ed attende ad ogni altra incombenza necessaria al funzionamento degli organi collegiali;
- c) roga i contratti dell'Ente Parco e ne cura il repertorio;
- d) cura la conservazione e la raccolta degli atti dell'Ente e delle deliberazioni.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 25 - MEZZI FINANZIARI ED EQUILIBRIO DELLA GESTIONE

L'Ente Parco provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:

- quote di partecipazione degli Enti che compongono l'Ente Parco;
- proventi derivanti dagli atti di concessione e dalla gestione di eventuali servizi;
- conferimenti ordinari e straordinari disposti dallo Stato, dalla Regione, dall'Unione Europea e da altri Enti.

Fermo restando l'obbligo degli Enti che compongono l'Ente Parco di partecipare alle spese generali, la gestione degli altri servizi deve assicurare l'integrale copertura di tutti i restanti costi, compresi gli oneri di ammortamento e gli interessi passivi, così da garantire al bilancio il pareggio economico e finanziario.

Art.26 - RIPARTO DELLE SPESE

Gli Enti che compongono l'Ente Parco partecipano all'attività economica con le quote determinate in base all' art. 7, al netto dei contributi regionali.

Le spese di carattere generale sono annualmente ripartite tra i gli Enti che compongono l'Ente Parco in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Gli Enti che compongono l'Ente Parco provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro dei propri impegni programmatici, i fondi necessari per il finanziamento dei contributi a proprio carico.

I contributi degli Enti che compongono l'Ente Parco possono essere versati in due rate annuali con scadenza rispettivamente 31 marzo e il 30 settembre, oppure in un'unica soluzione successiva all'approvazione delle quote di riparto da parte della Comunità del Parco.

Art. 27 - SERVIZI DI CASSA E TESORERIA

L'Ente Parco ha un proprio tesoriere.

Il servizio di cassa e tesoreria è espletato da Istituto di credito individuato secondo le procedure previste dalla normativa.

TITOLO VI - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art.28 - TRASPARENZA

L'Ente Parco uniforma la propria attività al principio della trasparenza ed a tal fine, fatte salve le specifiche riserve stabilite dalla legge, tutti i procedimenti e gli atti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

L'Ente Parco favorisce la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività.

Art. 29 - ALBO DELLE PUBBLICAZIONI

Gli atti degli Organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono pubblicati con l'affissione in apposito spazio destinato all'Albo, nella sede dell'Ente Parco e sull'albo pretorio on line, pubblicato sul sito internet dell'Ente.

I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 30- ACCESSO

I titolari di interessi pubblici e privati possono accedere alle informazioni e ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente statuto e del relativo regolamento.

Il regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini interessati agli atti dell'Ente Parco e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.

Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

Art. 31- PARTECIPAZIONE

L'Ente Parco cura ogni possibile forma di partecipazione e, in particolare:

- assicura che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
- promuove e, se richiesto, partecipa ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi;
- cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizione di sussidi didattici;
- predispone pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali dell'Ente Parco e della sua attività;

Allo scopo di valorizzare in modo completo l'apporto che le organizzazioni e le libere forme associative possono dare all'attività istituzionale dell'Ente Parco, il Presidente ed il Consiglio, possono convocare riunioni dei rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, e delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative e piscatorie aventi sede ed operanti da almeno un anno nell'ambito del territorio del Parco, nonché di rappresentanze economiche e sindacali.

Altre forme di partecipazione possono essere realizzate dal Consiglio in presenza di contingenze di carattere particolare o di interesse strettamente locale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Direttore del Consorzio resta in carica sino alla nomina del Direttore dell'Ente Parco nei modi e nelle forme previste dalla L.R. n. 12/2011.

Art. 33 – DISPOSIZIONE FINALE

Dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto adeguato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, l'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Regionale Valle del Lambro, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al preesistente Consorzio per la gestione del Parco della Valle del Lambro.